

Protocollo Generale N.		Entrata	
		Uscita	3179
Data di Arrivo		Data di Partenza	17/11/2014
Responsabile di Protocollo			
Area Amministrativa		Area Giurisdizionale	
AA	Codice Categoria	AG	Codice Categoria
Area Amministrazione Contabilità			
AAC	Codice Cat.	N. Reg	
		Data Reg.	
Data di Pubblicazione			
Responsabile Pubblicazione			

Alla c.a.	Presidenti degli Ordini Provinciali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI



Alla c.a.	Presidenti delle Federazioni Regionali dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ai Rettori delle Università Italiane
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

Alla c.a.	Ministero della Giustizia Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Giovanni Melillo Ufficio Legislativo Capo dell'Ufficio Domenico Carcano
Pec_mail	capo.gabinetto@giustiziacert.it
Sede	Via Arenula, 70 00186 Roma

Alla c.a.	Ministero Politiche Agricole Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Ferdinando Ferrara Ufficio Legislativo Capo Ufficio Legislativo: Marco Caputo
e_mail	capogabinetto.segr@mpaaf.gov.it gabinetto.ufficiollegislativo@mpaaf.gov.it
Sede	Via XX Settembre, 20 00187 Roma



Alla c.a.	Ministero dell'Ambiente Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Cons. Guido Carpani Ufficio Legislativo Responsabile segreteria Cons. Alfredo Storto
e_mail	segreteria.capogab@minambiente.it segreteria.capogab@pec.minambiente.it ufficiolegislativo@pec.minambiente.it
Sede	Via Cristoforo Colombo, n. 44 00147 - Roma (Italia)

Alla c.a.	Ministero delle Infrastrutture Ufficio di Gabinetto Capo di Gabinetto Avv. Giacomo Aiello Ufficio Legislativo Capo Ufficio Legislativo Consigliere Gerardo Mastrandrea
e_mail	segr.capogabinetto@mit.gov.it legislativo.segr@mit.gov.it
Sede	Piazzale Porta Pia, 1 00198 ROMA

Alla c.a.	Al Ministero dello sviluppo economico
e_mail	segreteria.capogabinetto@mise.gov.it
Sede	Via Molise, 2, Roma

Alla c.a.	CONFERENZA STATOREGIONI Dott. Delrio Graziano
e_mail	g.delrio@governo.it
Sede	Via Parigi, 11 00185 ROMA

Alla c.a.	Presidente UPI
e_mail	info@upinet.it
Sede	Piazza Cardelli, 4 00186 ROMA



Alla c.a.	Presidente ANCI Piero Fassino
e_mail	p.fassino@anci.it
Sede	Via dei Prefetti, 46 00186 ROMA



Alla c.a.	Presidente AGCM Dott. Giovanni Pitruzzella
Pec_mail	giovanni.pitruzzella@agcm.it
Sede	Piazza G. verdi 6/a 00198 ROMA

Alla c.a.	Presidente ISPRA Ing. Bernardo De Bernardinis
Pec_mail	bernardo.debernardinis@isprambiente.it
Sede	Via Vitaliano Brancati 48 00144 ROMA

Alla c.a.	AGEA Direttore Dott. Stefano Antonio Sernia Direttore Generale f.f. Dott. Francesco Martinelli
Pec_mail	direzione@agea.gov.it direttore.generale@agea.gov.it
Sede	Via A. Salandra, 13 00187 ROMA

e p.c. Ai	Consiglieri Nazionali
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Sedi Comuni italiani
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Sedi province italiane
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Sedi regioni italiane
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Sedi corpo forestale
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI

e p.c. Ai	Sedi comunità di bacino
Pec_mail	
Sede	LORO SEDI



Circolare	Codice Atto		Numero	Anno	Autore	Estensore
	AA5	A8	63	2014	AS	MB

Oggetto:	Competenze professionali nelle attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale.
----------	---

L'esercizio delle professioni nei diversi settori della società può essere libero, riservato o tipizzato. L'evoluzione della normativa in ambito professionale a seguito sia dell'adeguamento alla normativa europea che alle recenti riforme ha introdotto significativi elementi di novità poco conosciuti alle diverse Amministrazioni locali ed ai potenziali committenti.

Va innanzitutto premesso, come di seguito analizzato, che la giurisprudenza amministrativa ha avuto modo di chiarificare, con orientamento ormai consolidato, che nel panorama delle professioni che hanno competenze in materia ambientale e paesaggistica o territoriale, unicamente i **dottori agronomi e dottori forestali annoverano la competenza nel settore selvicolturale** (ovvero in materia boschiva e forestale) il quale, pertanto, in assenza di equivalenti competenze di altri ordinamenti professionali, **va ritenuto di natura esclusiva**.

Nei successivi punti pertanto si riporta una dettagliata analisi nel merito delle attribuzioni di competenza stabilite dalla legge per le materie professionali di cui all'oggetto, riportando il quadro di confronto normativo e le definizioni di riferimento in materia professionale.

A- QUADRO NORMATIVO GENERALE

- **Legge 24 giugno 1923, n.1395**, Tutela del titolo e dell'esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 17 luglio 1923)
- **R.D.L. 24 gennaio 1924, n. 103⁽¹⁾**, Disposizioni per le classi professionali non regolate da precedenti disposizioni legislative. Pubblicato nel Gazzetta Ufficiale del 14 febbraio 1924, n. 38) ¹(convertito in legge con L. 17 aprile 1925, n. 473.
- **Regio Decreto 23 ottobre 1925, n. 2537, Regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto**, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 37 del 15 febbraio 1926)
- **Legge 25 aprile 1938, n. 897**, Norme sull'obbligatorietà dell'iscrizione negli albi professionali e sulle funzioni relative alla custodia degli albi (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 152 del 7 luglio 1938)
- **Regio Decreto 11 febbraio 1929, n. 274**, Regolamento per la professione di geometra, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 marzo 1929)
- **Regio Decreto n. 2248 del 25-11-1929**, Regolamento per l'esercizio professionale dei dottori in scienze agrarie, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 22 gennaio 1930)
- **Legge, 3 febbraio 1963, n. 112**, Tutela del titolo e della professione di geologo, (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 57 del 28 febbraio 1963)



- **Legge 25 luglio 1966, n. 616**, Norme integrative per l'applicazione della legge 3 febbraio 1963, n. 112, contenente norme per la tutela del titolo e della professione di geologo, (Pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 13 agosto 1966)
- **Legge 28 marzo 1968, n. 434**, Ordinamento della professione di perito agrario. (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.101 del 20 aprile 1968)
- **Legge 7 gennaio 1976, n. 3**, Ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 17 del 21 – 01 – 1976)
- **Legge 6 giugno 1986, n. 251**, Istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.134 del 12-6-1986)
- **Legge 5 marzo 1991, n. 91**, Modifiche alla legge 6 giugno 1986, n. 251, sulla istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici. (*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.68 del 21 marzo 1991*)
- **Legge 10 febbraio 1992, n. 152**, Modifiche ed integrazioni alla legge 7 gennaio 1976, n. 3, e nuove norme concernenti l'ordinamento della professione di dottore agronomo e di dottore forestale.(*pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.45 del 24 febbraio 1992 - Suppl. Ordinario n. 40*)
- **Legge 14 gennaio 1999, n. 4**, Disposizioni riguardanti il settore universitario e della ricerca scientifica, nonché il servizio di mensa nelle scuole (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 19 gennaio 1999, n. 14) modificato dal comma 4 dell'art. 6, della legge 19 ottobre 1999, n. 370 (Disposizioni in materia di università e di ricerca scientifica e tecnologica) (pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 ottobre 1999, n. 252);
- **Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328**, Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato e delle relative prove per l'esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.190 del 17agosto 2001 - Suppl. Ordinario n. 212)
- **Decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7**, Disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, e per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione, nonché altre misure urgenti (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 31 gennaio 2005, n. 24), convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge 31 gennaio 2005, n. 7, recante disposizioni urgenti per l'università e la ricerca, per i beni e le attività culturali, per il completamento di grandi opere strategiche, per la mobilità dei pubblici dipendenti, nonché per semplificare gli adempimenti relativi a imposte di bollo e tasse di concessione. Sanatoria degli effetti dell'art. 4, comma 1 del decreto legge 29 novembre 2004, n. 280 (- pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 1° aprile 2005, n. 75);
- **Decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n. 169**, Regolamento per il riordino del sistema elettorale e della composizione degli organi di ordini professionali. (*Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.198 del 26 agosto 2005*)
- **Decreto Legislativo 9 novembre 2007, n. 206**, Attuazione della direttiva 2005/36/CE relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, nonché della direttiva 2006/100/CE che adegua determinate direttive sulla libera circolazione delle persone a

- seguito dell'adesione di Bulgaria e Romania (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.261 del 9 novembre 2007 - Suppl. Ordinario n. 228)
- **Decreto Legislativo 26 marzo 2010, n. 59**, Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.94 del 23 aprile 2010 - Suppl. Ordinario n. 75)
 - **Decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138**, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 settembre 2011, n. 216)
 - **Decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137**, Regolamento recante riforma degli ordinamenti professionali, a norma dell'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.189 del 14 agosto 2012)
 - **Legge 12 novembre 2011, n. 183**, Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato 2012 (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 265 del 14 Novembre 2011 - Suppl. Ordinario n. 234)
 - **Decreto-Legge 24 gennaio 2012, n. 1**, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 2012, n. 27, Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività. (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 24 Gennaio 2012 - Suppl. Ordinario n. 18).
 - **Legge 14 gennaio 2013, n. 4**, Disposizioni in materia di professioni non organizzate, (Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.22 del 26-1-2013)

B- DEFINIZIONI GENERALI E SPECIFICHE

Per inquadrare l'ambito professionale che sottende alla materia selvicolturale e le varie attribuzioni di competenza riservate o tipizzate dalla legge alle diverse categorie professionali che operano, a vario titolo e con varie limitazioni, nel settore dell'ambiente, del territorio, dell'urbano, del paesaggio e del rurale occorre premettere alcune definizioni concettuali.

B.1 Definizioni di riferimento a carattere generale per l'inquadramento del settore delle competenze professionali

Laurea magistrale: è un titolo accademico di secondo livello rilasciato in Italia. Può essere conseguito al termine di corsi biennali a cui si può accedere se in possesso di laurea triennale. Sostituisce la laurea specialistica introdotta dalla riforma universitaria del 1999. La laurea magistrale dà diritto alla qualifica accademica di dottore magistrale.

Laurea: dalla durata triennale corrispondente al bachelor's degree, titoli di primo grado del quadro europeo delle qualifiche. La laurea triennale dà diritto alla qualifica accademica di dottore.

Diploma di scuola media superiore: è un titolo rilasciato al completamento del ciclo di istruzione secondaria. Può essere distinto in diploma di istruzione liceale, diploma di istruzione tecnica e diploma di istruzione professionale.



Professione regolamentata: l'attività, o l'insieme delle attività, il cui esercizio è consentito solo a seguito di iscrizione in Ordini o Collegi o in albi, registri ed elenchi tenuti da amministrazioni o enti pubblici, se la iscrizione è subordinata al possesso di qualifiche professionali o all'accertamento delle specifiche professionalità.

Professione non regolamentata: sono tutte quelle professioni intellettuali il cui esercizio non è vincolato al possesso né di alcun requisito né di specifica formazione, se non quelli stabiliti dal Codice civile italiano e/o da eventuali norme ulteriori.

Professione non organizzata, in ordini o collegi: di seguito denominata «professione», si intende l'attività economica, anche organizzata, volta alla prestazione di servizi o di opere a favore di terzi, esercitata abitualmente e prevalentemente mediante lavoro intellettuale, o comunque con il concorso di questo, con esclusione delle attività riservate per legge a soggetti iscritti in albi o elenchi ai sensi dell'art. 2229 del codice civile, delle professioni sanitarie e delle attività e dei mestieri artigianali, commerciali e di pubblico esercizio disciplinati da specifiche normative.

Ordinamento Professionale: complesso di principi e di norme che disciplinano la struttura e l'azione degli organi professionali e i rapporti esterni ed interni dei professionisti iscritti negli albi o elenchi previsti dalle diverse leggi di categoria.

Ordini e collegi professionali: enti pubblici non economici ad appartenenza necessaria, cui è affidato il compito di curare la tenuta degli albi e garantire il corretto esercizio delle professioni a tutela dell'affidamento della collettività.

Ordine professionale: è una categoria professionale il cui esercizio della professione è subordinato al possesso di una laurea conseguita presso l'Università ed al superamento dell'Esame di Stato corrispondente.

Collegio professionale: è una categoria professionale il cui esercizio della professione è subordinato al possesso di un diploma di istruzione tecnica e diploma di istruzione professionale ed al superamento dell'esame di Stato corrispondente. Con la riforma determinata dal DPR 328/2001 per le professioni di agrotecnico, geometra, perito agrario e perito industriale il decreto si limita ad introdurre anche la possibilità di accesso con il diploma di laurea triennale e un tirocinio di sei mesi, ferma restando l'invarianza del titolo professionale e delle rispettive competenze professionali.

Quadro dei titoli professionali: i Paesi europei partecipanti al Processo di Bologna hanno deciso nel 2005 di realizzare il Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore (*Qualifications Framework for the European Higher Education Area - QF for the EHEA*). Il Quadro si articola nei tre cicli principali dell'istruzione superiore, come definiti dal Processo di Bologna e presenta tutti i titoli rilasciati per ciascun ciclo, con riferimento al numero dei crediti ECTS e ai risultati di apprendimento (Descrittori di Dublino). Il Quadro dei titoli dello Spazio europeo vuole favorire una più corretta comprensione e comparabilità dei titoli dei differenti



sistemi nazionali d'istruzione superiore. Inoltre il Quadro vuole presentare l'intera offerta formativa europea agli studenti di tutto il mondo. Ogni Paese si è quindi impegnato a realizzare un proprio Quadro nazionale dei titoli (*National Qualifications Framework - NQF*) che, per quanto riguarda l'istruzione superiore, è impostato sugli standard del Quadro dei titoli per lo Spazio europeo dell'istruzione superiore.



Abilitazione all'esercizio della professione: titolo di riconoscimento ufficiale della idoneità ad esercitare una professione conseguito al superamento dell'esame di stato disciplinato dalla legge o regolamenti.

Obbligatorietà dell'iscrizione all'albo: chiunque voglia esercitare una professione regolamentata ai sensi della normativa vigente deve essere iscritto negli albi professionali delle rispettive categorie a termini delle disposizioni vigenti (art. 1 Legge 897/1953).

Competenze professionali riservate: competenze professionali definite in via esclusiva dalla legge ad una categoria professionale.

Competenze professionali tipizzate: competenze professionali attribuite in modo specifico ma non esclusivo dalla legge ad una o più categorie professionali e con diversi gradi distintivi definiti alla formazione necessaria allo svolgimento della professione corrispondente.

Competenze professionali libere: competenze non tipizzate e non riservate dalla legge a professioni regolamentate per il cui esercizio di attività non necessita l'iscrizione ad un albo professionale.

Formazione professionale continua: al fine di garantire la qualità ed efficienza della prestazione professionale, nel migliore interesse dell'utente e della collettività, e per conseguire l'obiettivo dello sviluppo professionale, ogni professionista ha l'obbligo di curare il continuo e costante aggiornamento della propria competenza professionale secondo quanto previsto dal presente articolo. La violazione dell'obbligo di cui al periodo precedente costituisce illecito disciplinare.

Assicurazione professionale obbligatoria: il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva. La violazione della disposizione costituisce illecito disciplinare.

Esercizio abusivo della professione: ai sensi dell'art. 348 C.P., chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, è punito con la reclusione fino a sei mesi o con la multa da lire duecentomila a un milione.



Usurpazione di titoli ed onori: ai sensi dell'art. 498 C.P, chiunque abusivamente porta in pubblico la divisa o i segni distintivi di un ufficio o impiego pubblico, o di un Corpo politico, amministrativo o giudiziario, ovvero di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato, ovvero indossa abusivamente in pubblico l'abito ecclesiastico, è punito con la multa da lire duecentomila a due milioni. Alla stessa pena soggiace chi si arroga dignità o gradi accademici, titoli, decorazioni o altre pubbliche insegne onorifiche, ovvero qualità inerenti ad alcuno degli uffici, impieghi o professioni, indicati nella disposizione precedente. La condanna importa la pubblicazione della sentenza.



C. DEFINIZIONI DI RIFERIMENTO A CARATTERE SPECIFICO

C.1 Attività selvicolturale:

- la selvicoltura, in senso tecnico e ristretto, è la scienza e la pratica di coltivare i boschi, applicando i principi dell'ecologia forestale all'impianto, alla rinnovazione e a razionali interventi, per condizionare la struttura, la composizione di specie, ecc., dei popolamenti forestali (Terminologia forestale, 1980);
- la selvicoltura è la scienza sperimentale che studia le relazioni tra fenomeni naturali e le interazioni tra questi e le forme e le tecniche colturali idonee a conservare o ristabilire, nel loro equilibrio dinamico, la *funzionalità* delle biocenosi, e più in particolare delle fitocenosi forestali, in modo da assicurare all'uomo la *perpetuità* dei molteplici servizi che esse sono in grado di esplicare e l'*uso* razionale di questi» (prof. Orazio Ciancio).

C.2 Opere di trasformazione e miglioramento fondiario

I miglioramenti fondiari dal punto di vista giuridico si distinguono in:

- Miglioramenti in senso stretto o intrinseci costituiti da ogni opera incorporata strettamente nel fondo: spietramenti, scassi, prosciugamenti;
- Miglioramenti estrinseci o addizioni che comportano un accrescimento quantitativo del fondo ma che conservano una propria individualità: fabbricati rurali, impianti arborei;
- Trasformazioni degli ordinamenti produttivi e dei fabbricati rurali.

In economia agraria non si tiene conto delle distinzioni suddette per cui vengono considerati miglioramenti fondiari tutti gli interventi con opere che comportano un investimento stabile di capitali sulla terra e che determinano o un incremento di reddito o un incremento di valore dell'azienda agraria (un aumento del valore del capitale fondiario).

D. CONFRONTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI IN CAMPO SELVICOLTURALE

Dopo avere dato conto dei riferimenti e delle definizioni di carattere generale e specifico, di seguito si declina il quadro normativo e giuridico nel settore professionale relativo alle **attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale.**



Nell'analizzare i diversi Ordinamenti professionali si evidenzia, in primo luogo che il confronto delle competenze riservate e/o tipizzate per ogni categoria, deve essere eseguito, a scalare, tra Sezione A e Sezione B dell'albo degli Ordini professionali, per il cui accesso è obbligatorio per legge laurea specialistica o magistrale (ciclo quinquennale – sesto livello di qualifica secondo il quadro EQF) o laurea triennale per l'accesso alla sezione B (ciclo triennale – quinto livello di qualifica secondo il quadro EQF).

Altro quadro di confronto delle competenze è quello relativo a diplomati iscritti ai Collegi professionali e gli iscritti agli albi delle Sezioni B degli Ordini professionali. Questa distinzione logica è confermata dal parere del Consiglio di Stato n. 3/2006 reso in sede consultiva sullo *Schema di regolamento governativo recante disciplina dei requisiti per l'ammissione all'esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio professionale, delle prove relative e del loro svolgimento del MIUR di modifica del DPR 328/2001 nell'Adunanza Generale del 13 marzo 2006 e confermato in successive e varie sentenze in sede giurisdizionali* (TAR Lazio 4036/2014 - CDS 686/2012 – CDS 1473/2009 - CDS 2323/2008)

Di seguito vengono esplicitate le sole attribuzioni di competenza nelle **attività di pianificazione, progettazione, direzione lavori, valutazione e della consulenza nel settore selvicolturale** per le categorie degli ordini professionali relativamente agli iscritti alla sezione A.

D.1 Professione di dottore agronomo e dottore forestale - sezione A - titolo di dottore agronomo e dottore forestale

L. 3/76 come modificata dalla L. 152/92 - art. 2 - comma 1 – DPR 328/2001

Sono di competenza:

- a) la direzione, l'amministrazione, la gestione, la contabilità la curatela e la consulenza, singola o di gruppo, di imprese agrarie, zootecniche e forestali e delle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;
- b) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo delle opere di trasformazione e di miglioramento fondiario, nonché delle opere di bonifica e delle opere di sistemazione idraulica e forestale, di utilizzazione e regimazione delle acque e di difesa e conservazione del suolo agrario, sempreché queste ultime, per la loro natura prevalentemente extra-agricola o per le diverse implicazioni professionali non richiedano anche la specifica competenza di professionisti di altra estrazione;
- c) lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità e il collaudo di opere inerenti ai rimboschimenti, alle utilizzazioni forestali, alle piste da sci ed attrezzature connesse, alla conservazione della natura, alla tutela del paesaggio ed all'asestamento forestale;
- d) la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la liquidazione, la misura, la stima, la contabilità ed il collaudo, compresa la certificazione statica ed antincendio, dei lavori relativi alle costruzioni

rurali e di quelli attinenti alle industrie agrarie e forestali, anche se iscritte al catasto edilizio urbano ai sensi dell'art. 1, comma 5, del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, **nonché dei lavori relativi alle opere idrauliche e stradali di prevalente interesse agrario e forestale ed all'ambiente rurale, ivi compresi gli invasi artificiali che non rientrano nelle competenze del servizio dighe del Ministero dei lavori pubblici;**

e) **tutte le operazioni dell'estimo in generale e, in particolare, la stima e i rilievi relativi a beni fondiari, capitali agrari, produzioni animali e vegetali dirette o derivate, mezzi di produzione, acque, danni, espropriazioni, servitù nelle imprese agrarie, zootecniche e forestali e nelle industrie per l'utilizzazione, la trasformazione e la commercializzazione dei relativi prodotti;**

f) **i bilanci, la contabilità, gli inventari e quant'altro attiene alla amministrazione delle aziende e imprese agrarie, zootecniche e forestali o di trasformazione e commercializzazione dei relativi prodotti e all'amministrazione delle associazioni di produttori, nonché le consegne e riconsegne di fondi rustici;**

g) **l'accertamento di qualità e quantità** delle produzioni agricole, zootecniche e **forestali** e delle relative industrie, anche in applicazione della normativa comunitaria, nazionale e regionale;

h) **la meccanizzazione agrario-forestale** e la relativa attività di sperimentazione e controllo nel settore applicativo;

i) **i lavori e gli incarichi riguardanti la coltivazione delle piante, la difesa fitoiatrica, l'alimentazione e l'allevamento degli animali, nonché la conservazione, il commercio, l'utilizzazione e la trasformazione dei relativi prodotti;**

o) **le analisi fisico-chimico-microbiologiche del suolo**, i mezzi di produzione e dei prodotti agricoli, zootecnici e **forestali** e le analisi, anche organolettiche, dei prodotti agro-industriali e l'interpretazione delle stesse;

p) **la statistica, le ricerche di mercato, il marketing**, le attività relative alla cooperazione agricolo forestale, alla industria di trasformazione dei prodotti agricoli, zootecnici e **forestali** ed alla loro commercializzazione, anche organizzata in associazioni di produttori, in cooperative e in consorzi;

q) **gli studi di assetto territoriale ed i piani zonali, urbanistici e paesaggistici; la programmazione, per quanto attiene alle componenti agricolo-forestali** ed ai rapporti città-campagna; i piani di sviluppo di settore e la redazione nei piani regolatori di specifici studi per la classificazione del territorio rurale, agricolo e **forestale;**

r) **lo studio, la progettazione, la direzione, la sorveglianza, la misura, la stima, la contabilità** ed il collaudo di lavori inerenti alla pianificazione territoriale ed ai piani ecologici per la tutela dell'ambiente; la valutazione di impatto ambientale ed il successivo monitoraggio per quanto attiene agli effetti sulla **flora** e la fauna; i piani paesaggistici e ambientali per lo sviluppo degli ambiti naturali, urbani ed extraurbani; i piani ecologici e i rilevamenti del patrimonio agricolo e forestale;

z) **il recupero paesaggistico e naturalistico;** la conservazione di territori rurali, agricoli e **forestali;** il recupero di cave e discariche nonché di ambienti naturali;

aa) **le funzioni peritali e di arbitrato in ordine alle attribuzioni indicate nelle lettere precedenti;**

D.2 Professione di architetto, pianificatore, paesaggista e conservatore

R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537 - Art. 51 - 52-53 - DPR 328/2001 - Art. 16 – comma 1
SEZIONE A - settore "architettura" Titolo di Architetto

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - Art. 51 - Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - Art. 52 - Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essi relative.

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - Art. 53- Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano rilevante carattere artistico ed il restauro ed il ripristino degli edifici contemplati dalla L. 20 giugno 1909, n.364 (6), per le antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di architetto; ma la parte tecnica ne può essere compiuta tanto dall'architetto quanto dall'ingegnere.

DPR 328/2001 Art. 16 - Comma 1- Formano oggetto dell'attività professionale degli iscritti nella sezione A - settore "architettura", ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.

DPR 328/2001 - Art. 16 – comma 2
SEZIONE A - settore "pianificazione territoriale" - Titolo di Pianificatore Territoriale

Sono di competenza:

- a) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell'ambiente e della città;
- b) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;
- c) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.

DPR 328/2001 - Art. 16 – comma 2
SEZIONE A - settore "conservazione dei beni architettonici ed ambientali" Titolo di Conservatori
dei beni architettonici ed ambientali



Sono di competenza:

- a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;
- b) la redazione di piani paesistici;
- c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.

13

D.3 Professione di ingegnere

R.D. 23 Ottobre 1925 n. 2537 - Art. 51 - 52 - DPR 328/2001 - Art. 46 - comma 1
SEZIONE A - settore civile e ambientale - Titolo di Ingegnere civile e ambientale

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - Art. 51 Sono di spettanza della professione d'ingegnere il progetto, la condotta e la stima dei lavori per estrarre, trasformare ed utilizzare i materiali direttamente od indirettamente occorrenti per le costruzioni e per le industrie, dei lavori relativi alle vie ed ai mezzi di trasporto, di deflusso e di comunicazione, alle costruzioni di ogni specie, alle macchine ed agli impianti industriali, nonché in generale alle applicazioni della fisica, i rilievi geometrici e le operazioni di estimo.

R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 - Art. 52 Formano oggetto tanto della professione di ingegnere quanto quella di architetto le opere di edilizia civile, nonché i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad essi relative.

DPR 328/2001 - Art. 46 - comma 1 La pianificazione, la progettazione, lo sviluppo, la direzione lavori, la stima, il collaudo, la gestione, la valutazione di impatto ambientale di opere edili e strutture, infrastrutture, territoriali e di trasporto, di opere per la difesa del suolo e per il disinquinamento e la depurazione, di opere geotecniche, di sistemi e impianti civili e per l'ambiente e il territorio

DPR 328/2001 - Art. 46 - comma 2 Ferme restando le riserve e le attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa e oltre alle attività indicate nel comma 3, formano in particolare oggetto dell'attività professionale degli iscritti alla sezione A, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 1, comma 2, le attività, ripartite tra i tre settori come previsto dal comma 1, che implicano l'uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali nella progettazione, direzione lavori, stima e collaudo di strutture, sistemi e processi complessi o innovativi.

D.4 Professione di geologo

Legge, 3 febbraio 1963, n. 112 - Sono di spettanza della professione di geologo l'esecuzione di rilevamenti e studi geologici anche attinenti al catasto minerario, fotogeologia, cartografia geologica; le rilevazioni e le consulenze geologiche che riguardano il suolo e il sottosuolo ai fini delle opere concernenti dighe, strade, gallerie, acquedotti, ponti, canali, aeroporti, cimiteri, porti, ferrovie, edifici; le indagini geologiche relative alla geomorfologia applicata come sistemazione dei

versanti vallivi, frane, valanghe, sistemazioni costiere, erosioni del suolo; indagini geologiche relative alle acque superficiali e sotterranee; le indagini geologiche relative alla prospezione e alla ricerca dei giacimenti minerali, ivi compresi i giacimenti di idrocarburi e di acque minerali e ciò anche in sottofondo marino; le indagini geologiche relative ai materiali naturali da costruzione ed alla loro estrazione; le indagini geologiche anche nel campo agrario; le indagini geologiche connesse con l'arte militare ed altre affini; le ricerche di carattere paleontologico, petrografico, mineralogico relative ai commi precedenti

DPR 328/2001 - Art. 41 - comma 1 - il rilevamento e la elaborazione di cartografie geologiche, tematiche, specialistiche e derivate, il telerilevamento, con particolare riferimento alle problematiche geologiche e ambientali, anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS); l'individuazione e la valutazione delle pericolosità geologiche e ambientali; l'analisi, prevenzione e mitigazione dei rischi geologici e ambientali con relativa redazione degli strumenti cartografici specifici, la programmazione e progettazione degli interventi geologici strutturali e non strutturali, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali; la geologia applicata alla pianificazione per la valutazione e per la riduzione dei rischi geoambientali compreso quello sismico, con le relative procedure di qualificazione e valutazione; l'analisi e la modellazione dei sistemi relativi ai processi geoambientali e la costruzione degli strumenti geologici per la pianificazione territoriale e urbanistica ambientale delle georisorse e le relative misure di salvaguardia, nonché per la tutela, la gestione e il recupero delle risorse ambientali; la gestione dei predetti strumenti di pianificazione, programmazione e progettazione degli interventi geologici e il coordinamento di strutture tecnico-gestionali.

E. CONFRONTO CON GLI ISCRITTI ALLA SEZIONE B

Va innanzitutto premesso che per quanto riguarda le novità introdotte dal **DRP 328/2001**, la possibilità di iscrizione di un laureato ad un ordine o ad un collegio non modifica le attribuzioni o le riserve stabilite dalla normativa vigente, stante il divieto di *ius novorum* sotteso al DPR 328/2001 e l'ottenimento delle competenze professionali riservate dalla Legge ad una categoria professionale viene raggiunto solamente con il superamento del relativo esame di stato e l'iscrizione all'Albo professionale.

Pertanto ad esempio se un laureato sostiene l'esame di stato per l'accesso ad un Collegio e si iscrive al relativo Albo professionale, non ha le competenze di un laureato triennale che sostiene l'esame di stato di agronomo e forestale iunior e si iscrive all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. B, né tanto meno di un dottore agronomo e dottore forestale iscritto alla sez. A, ma semplicemente esercita le attribuzioni di competenza previste dall'Ordinamento professionale dell'Albo in cui è iscritto (circolare CONAF n. 39-2013).

L'esercizio dell'attività libero professionale è difatti differenziato in base alle diverse abilitazioni: il principio di specificità professionale è salvaguardato proprio dell'esame di abilitazione, il cui solo superamento permette la successiva iscrizione al relativo albo professionale (Consiglio di Stato n. 4335 del 24 ottobre 2012; TAR Campobasso sentenza n. 748-2007).

E.1 Agronomo e forestale iunior

Chiarito che un laureato che si iscrive ad un Collegio professionale non ha le competenze di un laureato che sostiene l'esame di stato di agronomo e forestale iunior e si iscrive all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali sez. B, né tanto meno di un dottore agronomo e dottore forestale iscritto alla sez. A, rimane da chiarire il limite delle competenze dell'agronomo e forestale iunior nel settore selvicolturale (ovvero boschivo – forestale).

Ricordiamo che, così come indicato dall'art 11 comma 2 DPR 328/2001, l'agronomo e forestale iunior iscritto alla sezione B dell'Albo – settore agronomo e forestale – ha competenza su tutti i punti elencati dall'art 2 della nostra legge professionale (L. 3/1976 e smi) con l'unico vincolo della limitazione alla progettazione di singoli elementi dei sistemi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali; per quanto riguarda invece la progettazione dei sistemi complessi agricoli, agroalimentari, zootecnici, forestali ed ambientali, l'agronomo e forestale iunior è abilitato alla sola collaborazione.

La progettazione di un piano di taglio boschivo, in quanto elemento della più complessa ed esaustiva attività di pianificazione ed assestamento, è pertanto riconducibile anche alla competenza degli agronomi e forestali iuniores iscritti alla sezione B dell'Albo (circolare CONAF n. 3-2011).

Nel caso la superficie interessata assuma dimensioni ragguardevoli, l'attività selvicolturale del laureato della sezione B deve riguardare soltanto boschi già sottoposti a piano di assestamento ed essere indirizzata a singole particelle forestali già definite ed indicate dal piano dei tagli dalla attività pianificatoria sovraordinata che avrà stabilito pure gli indirizzi selvicolturali applicabili. In caso contrario l'intervento selvicolturale assumerebbe caratteristica pianificatoria di natura complessa e quindi esulante, a mente del dettato normativo definito dall'art. 11 DPR 328/2001, dall'ambito operativo dell'iscritto alla sezione B dell'Albo (circolare CONAF n. 8-2012).

Per i principi sopra ricordati pertanto l'agronomo e forestale iunior iscritto alla sezione B dell'Albo non può svolgere attività di pianificazione forestale (piani di assestamento, ecc.) in quanto si tratta di progettazione di sistemi complessi, ma può soltanto collaborare alla loro stesura.


E.2 Pianificatore iunior (Albo degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori)

DPR 328/2001 - Art. 16 – comma 5

SEZIONE B - settore "pianificazione" Titolo di Pianificatore iunior

Sono di competenza:

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;
- 2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l'analisi e la gestione della città e del territorio;
- 3) l'analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;
- 4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.



E.3 Ingegnere civile e ambientale iunior (Albo degli ingegneri)

DPR 328/2001 - Art. 46 – comma 3

SEZIONE B - settore civile e ambientale - Titolo di " Ingegnere civile e ambientale iunior"

Sono di competenza:

- 1) le attività basate sull'applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie comprese le opere pubbliche;
- 2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l'uso di metodologie standardizzate;
- 3) i rilievi diretti e strumentali sull'edilizia attuale e storica e i rilievi geometrici di qualunque natura.

E.4 Geologo iunior (Albo dei geologi)

DPR 328/2001 - Art. 41 – comma 2

SEZIONE B - Titolo di Geologo iunior

Sono di competenza:

- a) il rilevamento e la redazione di cartografie geologiche e tematiche di base anche rappresentate a mezzo "Geographic Information System" (GIS);
- b) il rilevamento degli elementi che concorrono alla individuazione della pericolosità geologica e ambientale ai fini della mitigazione dei rischi, compreso l'eventuale relativo coordinamento di strutture tecnico gestionali;
- c) le indagini geognostiche e l'esplorazione del sottosuolo anche con metodi geofisici finalizzate alla redazione della relazione tecnico geologica;
- d) il reperimento e la valutazione delle georisorse comprese quelle idriche;
- e) la valutazione e prevenzione del degrado dei beni culturali ed ambientali limitatamente agli aspetti geologici;
- f) i rilevamenti geologico-tecnici finalizzati alla predisposizione degli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale;
- g) gli studi d'impatto ambientale per la Valutazione d'Impatto Ambientale (VIA) limitatamente agli aspetti geologici;
- h) i rilievi geodetici, topografici, oceanografici ed atmosferici, ivi compresi i rilievi ed i parametri meteoroclimatici caratterizzanti e la dinamica dei litorali;
- i) le analisi dei materiali geologici;
- l) le esecuzioni di indagini geopedologiche e la relativa rappresentazione cartografica;
- m) la funzione di Direttore responsabile nelle attività estrattive con ridotto numero di addetti;
- n) le indagini e ricerche paleontologiche, petrografiche, mineralogiche, sedimentologiche, geopedologiche, geotecniche.

F. CONFRONTO CON LE CATEGORIE ISCRITTE AI COLLEGI PROFESSIONALI

F.1 Periti agrari e periti agrari laureati

Sul limite delle competenze dei periti agrari e periti agrari laureati in materia forestale, il TAR Lazio con sentenza della sezione I, 2.11.1994 n. 1674, ha chiarito che *“...Nel disciplinare l'attività professionale dei periti agrari e dei dottori agronomi e forestali, il legislatore...ha individuato, in sintesi tre settori d'intervento: quello agrario, quello zootecnico e quello forestale, dei quali i primi due di competenza di entrambe le categorie – salvo taluni limiti – il terzo di competenza degli iscritti all'Ordine dei Dottori Agronomi e dei Dottori Forestali...”*.

La sentenza del TAR Sardegna n. 44-2013 riconosce in capo ai periti agrari soltanto una limitata competenza in campo forestale, ovvero nell'ambito della sole aziende agricole, limitatamente a quelle di piccola e media dimensione. Più specificatamente bisogna fare riferimento a quanto contenuto nella Sentenza del TAR Calabria n. 936-2913 in cui viene richiamato che *“.. va riconosciuta, in capo ai periti agrari, una competenza residuale nella materia quando si tratti di boschi pertinenti ad aziende agrarie, purché in funzione solo produttiva e non ambientale, e sempre nei limiti in cui la coltivazione del bosco non presenti difficoltà insostenibili per la cultura astrattamente riconoscibile ai periti medesimi, in base alle cognizioni apprese in ambiente scolastico”*, specifica già contenuta nella sentenza del Consiglio di Stato n. 915-1996. Come anche riportato nella sentenza del TAR Lazio 7413-2004 tale specifica non inficia l'esclusività in materia boschiva dei dottori agrari e dei dottori forestali, limitandosi solo a riconoscere una competenza residuale dei periti agrari nella materia quando si tratti di boschi pertinenti ad aziende agrarie.

F.2 Agrotecnici e agrotecnici laureati

Per quanto riguarda gli agrotecnici e agrotecnici laureati numerose sono le sentenze che hanno negato la loro competenza in campo forestale. In linea generale la preparazione degli agrotecnici è riferita ai soli aspetti economici dell'azienda agricole, come recita la sentenza della suprema Corte Costituzionale (Sentenza n. 441-2000) che ha chiarito che *«la preparazione dell'agrotecnico, secondo il bagaglio formativo che si desume dal previsto curriculum scolastico (...), e (...) dal programma di base per l'esame di Stato di abilitazione professionale (...), è rivolta, prevalentemente, agli aspetti economici e gestionali dell'azienda agraria»*.

Il TAR Sardegna con la sentenza n. 43/2013 in conclusione riporta che: *“... le competenze degli agrotecnici non comprendono nè la redazione di progetti di ingegneria naturalistica; né la predisposizione o elaborazione di interventi che presuppongano la specifica professionalità formatasi nell'ambito della scienza agraria, dell'agronomia, dell'estimo rurale”* (così come anche commentato nella circolare CONAF n. 20-2013) specificando che nessuna delle tipologie di intervento richiamate nel bando impugnato dagli agrotecnici (Misura 226 del PSR ossia la ricostituzione del potenziale forestale e interventi preventivi articolata nelle azioni di interventi di gestione selvicolturale finalizzati alla prevenzione degli incendi e di microinterventi idraulico forestali a carattere sistematorio per la prevenzione ed il recupero dei contesti con propensione

all'erosione ed al dissesto) trova riscontro nelle norme di cui alla legge 6 giugno 1986 n. 251 (istituzione dell'albo professionale degli agrotecnici}, come modificata dalla Legge 5 marzo 1991 n. 91.

Questo principio è stato poi ribadito dalla più recente sentenza del Consiglio di Stato n. 01738-2014 (proprio sul ricorso del Collegio Nazionale agrotecnici avverso la sentenza del TAR Sardegna di cui sopra) in cui viene riportato che le competenze professionali degli agrotecnici in materia di opere di trasformazione e miglioramento fondiario non comprendono interventi di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo, concludendo che: “ la indubbia esistenza di aree comuni tra le due professionalità [dottori agronomi e agrotecnici] non giunge a comprendere anche la realizzazione di progetti di sistemazione forestale, rimboschimento o difesa del suolo e governo delle acque, non rilevando ai fini della distinzione qualitativa degli interventi la dimensione degli stessi”.

Dello stesso tenore anche la sentenza del Consiglio di Stato n. 2323-2008 che afferma che “la certificazione di qualità e le analisi delle produzioni vegetali, animali e forestali sia primarie che trasformate, nonché quella ambientale non rientrano certo tra le competenze degli agrotecnici”.

E' necessario soffermarsi ulteriormente proprio sui contenuti della sopra citata sentenza del Consiglio di Stato n. 01738-2014 per smentire che in seguito alla entrata in vigore della L. 116-2014 gli agrotecnici e agrotecnici laureati abbiano acquisito competenze in materia forestale. La legge 116-2014 (di conversione del Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 91, il cd. DL Competitività) ha modificato il comma 1, lettera c) dell'articolo 11 della L. 251-1986 che ora così recita [competenze degli agrotecnici]:

c) *l'assistenza tecnico-economica agli organismi cooperativi ed alle piccole e medie aziende, compresa la progettazione e direzione di piani aziendali ed interaziendali, anche ai fini della concessione dei mutui fondiari, nonché le opere di trasformazione e miglioramento fondiario sia agrario che forestale.*

La Sentenza CdS n. 01738-2014 afferma che i piani colturali hanno una prevalente valenza tecnico-economica nell'ambito della conduzione della azienda agricola; è pertanto “non corretta la connessione operata dagli appellanti [collegio nazionale agrotecnici] - estrapolando liberamente e impropriamente le parole contenute nella disposizione - tra le parole “progettazione e direzione” e le parole “opere di trasformazione e miglioramento fondiario”. La sentenza del Consiglio di Stato quindi afferma che: “... è dunque evidente che la competenza attribuita più di recente ai professionisti iscritti all'albo degli agrotecnici [modifiche introdotte dalla L. 31-2008] è una specificazione dell'assistenza tecnico-economica alle aziende agrarie e non estende oltre i limiti dell'assistenza tecnico economica l'ambito riconosciuto a questa professionalità”.

La stessa sentenza del Consiglio di Stato conclude che: “... le argomentazioni svolte confermano che la competenza degli agrotecnici resta essenzialmente connotata dal riferimento alla gestione economica e aziendale dei processi produttivi agricoli”.

Inoltre sull'emendamento di cui alla L. 31-2008 (con la prima estensione delle competenze degli agrotecnici nelle trasformazioni fondiarie) si è poi recentemente pronunciato anche il Consiglio di Stato con l'Ordinanza n. 753-2014 secondo il quale, è rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale in violazione degli artt. 3, 77, comma secondo e

97, comma secondo, della Costituzione, citando proprio il contrasto dell'approvazione della norma con gli accordi assunti tra Senato e Governo in sede di conversione del D.L n. 248/2007.

Alla luce di quanto sopra riportato quindi il cosiddetto allargamento delle competenze degli agrotecnici nel campo delle "opere di trasformazione e miglioramento fondiario sia agrario che forestale" (L. 11 agosto 2014, n. 116) è comunque da confinare soltanto nel settore professionale "economico" con tutte le limitazioni previste per un albo i cui iscritti hanno come obbligo il titolo di studio di scuola media superiore (si ricorda infatti che l'accesso dei laureati è solo facoltativo e non obbligatorio): come argomentato nella presente circolare il concetto di "opere di miglioramento fondiario agrario o forestale" è di natura esclusivamente economica.

F.3 Geometri e geometri laureati

In materia boschiva la giurisprudenza è stata altrettanto chiara nei confronti dei **Geometri**, con la sentenza del TAR Lazio n. 7413 del 10 marzo 2004, in cui così si legge " ...Può, quindi, affermarsi,, che i dottori agronomi e forestali siano titolari nella materia de qua [forestale] di una competenza esclusiva, circostanza della quale è risultato avvertito il Ministero della Giustizia, che, nel parere reso, ha chiaramente espresso tale convincimento"; detta sentenza nega ai Geometri competenza in materia di rimboschimenti riportando che "pur a volere ampliare le attribuzioni dei geometri in materia agraria, sussisterebbe comunque una preclusione derivante dalla non sussumibilità (e dall'estraneità a quest'ultima) dei progetti di imboschimento"

G. ESITO DELL'ANALISI COMPARATIVA DEI DIVERSI ORDINAMENTI IN MERITO ALL'ATTRIBUZIONE DI COMPETENZA.

Occorre premettere che riguardo alla ipotesi che non esistano "privative" di tipo professionale ed "esclusività" di alcune competenze professionali, o più in generale riguardo la imputabile lesione del diritto al lavoro dovute dalla limitazioni all'esercizio della professione, giova a tale proposito citare la pronuncia della Corte Costituzionale n. 441 del 2000 secondo cui "la garanzia del diritto al lavoro non comporta una generale ed indistinta libertà di svolgere qualsiasi attività professionale, spettando pur sempre al legislatore di fissare condizioni e limiti in vista della tutela di altri interessi parimenti meritevoli di considerazione e, più in particolare, di valutare, nell'interesse della collettività e dei committenti, come per l'appunto nella specie, i requisiti di adeguata preparazione occorrenti per l'esercizio dell'attività professionale medesima» (punto 4 del «considerato in diritto»)".

Dall'analisi comparativa della normativa, in via generale, appare evidente che le competenze professionali nelle materie nel settore selvicolturale di cui all'oggetto sono di esclusiva competenza degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali. Tale assunto si desume in modo inequivocabile utilizzando il concetto ed il significato scientifico di "opere di miglioramento fondiario" e di "selvicoltura" descritto in letteratura e riportato nella definizioni specifiche della presente circolare comparandolo con le competenze attribuite alle diverse categorie professionali. Il concetto di "opere di miglioramento fondiario agrario o forestale" è di natura esclusivamente economica mentre il concetto di selvicoltura, sia in senso tradizionale che naturalistico,



comprende elementi relativi ai **settori scientifici della botanica forestale, dell'ecologia, dell'asestamento forestale e della tecnologia del legno** proprie dei corsi laurea in "scienze agrarie" e in "scienze forestali" per il cui esercizio professionale è obbligatorio l'iscrizione all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali.

20

Si evidenzia inoltre che la descrizione delle competenze nelle diverse lettere dell'articolo 2 dell'ordinamento professionale dell'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali distingue le opere di trasformazione e miglioramento fondiario con carattere economico (piani economici di miglioramento fondiario) (vedi lettera b) dalle altre opere, di carattere fisico-ambientale, descritte in modo specifico nelle successive lettere, evidenziando le competenze specifiche in materia di progettazione (progettazione di rimboschimento, asestamento forestale, ecc..) e circostanziando anche i relativi limiti (vedi ad es. progettazione delle opere di diga o delle opere relative all'idraulica in ambito extra agricolo).

I concetti di cui sopra sono confermati anche dalla giurisprudenza amministrativa che ha avuto modo di chiarificare, con orientamento ormai consolidato, che nel panorama delle professioni che hanno competenze nel campo territoriale, le materie nel settore selvicolturale di cui all'oggetto sono **riservate agli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dottori forestali** (il TAR Calabria con la sentenza n. 936-2013 riporta che "....Da una interpretazione letterale e sistematica della legge 7 gennaio 1976 n. 3, emerge che soltanto ai dottori agronomi viene riconosciuta una competenza esclusiva in materia forestale", confermando quanto riportato nella sentenza TAR Lazio n. 1674-1994 e nella sentenza TAR Lazio n. 7413-2004, e come di seguito dettagliato).

G.1 Confronto con le categorie Ordinistiche

Dall'esame delle competenze relative ad altre categorie ordinistiche (iscritti all'Albo degli **architetti, pianificatori paesaggisti conservatori**; iscritti all'Albo dei **geologi**; iscritti all'Albo degli **ingegneri**) risulta pacificamente che tali diverse categorie professionali vantano competenze in materia ambientale e paesaggistica o territoriale, pur tuttavia queste od altre professioni non hanno una definita e puntuale competenza proprio nella materia forestale, differentemente dall'ordinamento dei dottori agronomi e dottori forestali. Non a caso, infatti, mai appare tra le competenze degli ordinamenti delle citate categorie un positivo riferimento alla materia boschivo – forestale e, certamente, il più generale riferimento a competenze in materia ambientale o paesaggistica o territoriale non autorizza a ritenere inclusa in detto generale ed ampio riferimento proprio la specifica competenza forestale, tanto più a fronte della riserva a favore dei dottori agronomi e dottori forestali sancita dalle Corti Amministrative.

G.2 Confronto con le categorie dei Collegi

Dall'esame comparativo con le categorie dei **diplomati relativi ai Collegi professionali**, si evidenziano, innanzitutto i rilievi relativi alla sentenza CDS 2323/2008 e della sentenza CDS 1473/2009, secondo cui le competenze attribuite ai professionisti iscritti alla sezione B degli ordini professionali, per il cui accesso è obbligatorio la laurea triennale, sono comunque di grado superiore a quelle dei diplomati iscritti ai relativi albi dei collegi professionali.

Inoltre, come sopra dettagliato, nei confronti dei **periti agrari e periti agrari laureati** (Consiglio di Stato n. 915-1996, TAR Lazio n. 1674-1994, TAR Lazio 7413-2004 , TAR Sardegna n. 44-2013, TAR Calabria n. 936-2913), degli **agrotecnici e agrotecnici laureati** (Corte Costituzionale n. 441-2000, Consiglio di Stato n. 01738-2014, Consiglio di Stato n. 2323-2008, TAR Sardegna n. 43-2013) e dei **geometri e geometri laureati** (TAR Lazio n. 7413-2004) anche la giurisprudenza amministrativa ha chiarito con orientamento consolidato che la competenza in materia boschiva e selvicolturale va ritenuta essere esclusivamente in capo ai dottori agronomi e dottori forestali.

RIGUARDO POI LE NOVITÀ INTRODOTTE DAL DRP 328/2001, SI RIBADISCE CHE LA POSSIBILITÀ DI ISCRIZIONE DI UN LAUREATO AD UN ORDINE O AD UN COLLEGIO NON MODIFICA LE ATTRIBUZIONI O LE RISERVE STABILITE DALLA NORMATIVA VIGENTE; L'OTTENIMENTO DELLE COMPETENZE PROFESSIONALI RISERVATE DALLA LEGGE AD UNA CATEGORIA PROFESSIONALE VIENE RAGGIUNTO SOLAMENTE CON IL SUPERAMENTO DEL RELATIVO ESAME DI STATO E L'ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE.

H. CONCLUSIONI

L'attuale quadro normativo e giurisprudenziale di riferimento nell'ambito delle professioni regolamentate e non, rispetto alle competenze nel settore selvicolturale (o boschivo, o forestale) di cui all'oggetto è riferibile, in via esclusiva, alle figure professionali degli iscritti all'albo dei dottori agronomi e dei dottori forestali relativamente ai titoli professionali di dottore agronomo-dottore forestale e di agronomo e forestale iunior iscritti nelle rispettive sezioni A e B dell'albo.

Analogamente lo scrivente Consiglio Nazionale diffida le Stazioni Appaltanti in indirizzo a conferire incarichi nel rispetto della normativa Vigente.

Pertanto lo scrivente Consiglio Nazionale richiama tutti gli Ordini territoriali a vigilare (così come previsto dall'art. 13 della L. 3/1976 e smi) sul corretto affidamento di incarichi inerenti materie forestali e quant'altro specificato, segnalando ogni abuso della professione alle autorità competenti.

IL RIFERIMENTO IN UN REGOLAMENTO O BANDO DI CONCORSO A CATEGORIE PROFESSIONALI CHE SECONDO LA LEGGE PROFESSIONALE CORRISPONDENTE NON PREVEDE LE COMPETENZE PER L'ESERCIZIO DELL'ATTIVITA' PROFESSIONALE CONCORRE NELLA DETERMINAZIONE DELL'ESERCIZIO ABUSIVO DI PROFESSIONE.

Distinti saluti,

F.to Il Coordinatore
Dipartimento Ordinamento, lavori pubblici, tutela
della professione, deontologia professionale
Mattia Busti, *dottore forestale*

F.to Il Presidente
Andrea Sisti, *dottore agronomo*